

## Voluntary Disclosure bis: i punti salienti

di Alessandro Mattavelli

### Riapre ufficialmente la Voluntary Disclosure 2016

L'articolo 7 del Decreto Legge n.193 riguarda esclusivamente la **riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria**, limitando l'accesso alla collaborazione a delle condizioni, definendo tempistiche, termini della presentazione dell'istanza, termini di accertamento e novità, la data entro cui è possibile sanare **spontaneamente** le violazioni commesse.

### Durata e soggetti ammessi alla "collaborazione"

Per avvalersi di tale procedura si ha tempo nove mesi e più precisamente da lunedì 24 ottobre 2016 **fino a lunedì 31 luglio 2017**.

Come prima condizione d'accesso alla "collaborazione" il Decreto introduce un'ulteriore limitazione alle già note cause ostative: **"il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia già presentata in precedenza, anche per interposta persona"**

### Violazioni sanabili

Chi intende e può "collaborare" ha possibilità di **sanare tutte le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016** ed ha tempo di **presentare eventuali integrazioni dell'istanza, dei documenti e delle altre informazioni, fino al 30 settembre 2017**.

### Accertamento

Il Decreto ricorda inoltre che i **termini di accertamento**, per le sole attività oggetto di collaborazione, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, **scadenti a decorrere dall'1 gennaio 2015 per la nuova dichiarazione dei redditi all'estero sono fissati al 31 dicembre 2018**.

## **Esonero presentazione dichiarazioni integrative**

Si ha poi l'**esonero della presentazione delle dichiarazioni integrative** (presentate nell'articolo 4 del decreto) per il 2016 per coloro che accedono alle attività oggetto di collaborazione volontaria e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza, nonché, per quelle suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE, per i quali è versata l'IRPEF con l'aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale, dalla indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso i contribuenti provvedono spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte.

### **Autoriciclaggio**

Confermata anche per quanto attiene l'Autoriciclaggio (art. 648-ter-1 del codice penale) **limitatamente alle attività oggetto di collaborazione volontaria la non punibilità sino alla data del versamento della prima o unica rata.**

Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi prescritti per finalità di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

### **Modalità di pagamento**

Per quanto attiene al versamento di quanto dovuto per le violazioni commesse, il Decreto fa una distinzione tra chi provvede spontaneamente e chi no.

L'aderente può decidere se **versare spontaneamente quanto dovuto** (ovvero imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni determinati in base all'istanza presentata) in un'**unica soluzione**, senza avvalersi di alcuna compensazione ed entro la scadenza della presentazione integrativa (quindi entro il 30 settembre 2017) oppure ripartire in 3 rate mensili di pari importo versando però la prima rata sempre entro il 30 settembre 2017 e ricordandosi anche che **“il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura”**.

### Sanzioni

Per i soggetti che provvedono allo spontaneo versamento delle somme ma che commettono errori in questa fase, sono previste quattro possibilità di erogazione delle sanzioni.

- Se l'autore della violazione **non provvede al versamento dell'intera somma dovuta** entro il 30 settembre 2017, saranno applicabili due tipi di sanzioni: il 60% del minimo edittale (delle sanzioni previste dall'articolo 5 comma 2 del DL n. 167 del 28/06/1990) nel caso ricorrano le ipotesi previste dalle fattispecie contenute nelle lettere a), b) o c) dell'articolo 5 quinquies comma 4 del DL n.167) oppure l'85% del minimo edittale negli altri casi.
- Se invece si presenta spontaneamente l'istanza **versando una somma inferiore a quanto realmente dovuto** (in base alle due situazioni sotto riportate) l'Agenzia provvede al recupero delle somme ancora dovute, **maggiorando le somme da versare del 10%:**

per una frazione **superiore al 10%** delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi o

per una frazione **superiore al 30%** delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato.

Ancora, se gli autori delle violazioni provvedono ad un **versamento insufficiente** l'Agenzia provvede al recupero delle somme ancora dovute, **maggiorando le somme da versare del 3%:** per una frazione **inferiore o uguale al 10%** delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi o per una frazione **inferiore o uguale al 30%** delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato e infine gli autori invece provvedono al **versamento di una somma superiore a quanto effettivamente dovuto** è possibile richiedere tale eccedenza a rimborso oppure portarla in compensazione.

Se gli autori che hanno commesso la violazione **non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute** entro il termine fissato il 30 settembre 2017 o vi provvedano ma versando una somma insufficiente, l'Agenzia ai soli fini della procedura e fino al **31 dicembre 2018, può applicare le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.**

L'autore della violazione può versare le somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione.

Il Decreto indica anche che “**la medesima misura dell'85 per cento del minimo edittale**” ossia la stessa misura e nello stesso caso previsto per gli autori delle violazioni che non provvedono al versamento di quanto dovuto, “**si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore degli immobili all'estero, di imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute**”.

Si legge anche che la misura della sanzione minima fissata dall'articolo 5-quinquies, comma 7 DL n.167 (ovvero pari al 3% dell'ammontare degli importi non dichiarati), prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale opera altresì se è entrato in vigore prima del presente articolo un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni fra Stati.

### **Perfezionamento procedura di collaborazione**

“L'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria con le modalità di notifica tramite posta elettronica certificata”.

Il Decreto ricorda anche che “**chiunque fraudolentemente si avvale della procedura** al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali e contanti provenienti da reati è punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-septies del medesimo decreto-legge. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale”.

Inoltre si prevede la non applicabilità del raddoppio delle sanzioni e del raddoppio dei termini laddove ricorrano le condizioni.

**Contanti e valori al portatore**

Si ha inoltre l'opportunità di regolarizzare anche la disponibilità di contanti e valori al portatore.

Devono innanzitutto presentare una dichiarazione in cui attestano **che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati**, successivamente devono provvedere entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati **all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza presso le quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi**.

Dopodiché è richiesto che i contribuenti provvedano, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, **al versamento dei contanti e al deposito valori al portatore presso intermediari finanziari a ciò abilitati**.

**Adempimenti dei comuni**

Il Decreto infine specifica che "I comuni, inviano entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero i dati dei richiedenti all'Agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati" nei modi previsti da un futuro provvedimento dell'Agenzia (che dovrebbe pervenire entro tre mesi dalla data di pubblicazione del Decreto).

In merito alle liste selettive create dai comuni, vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terrà conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria.

### Tabella riepilogativa dati salienti

Chi può aderire?	Solo chi presenta per la prima volta l'istanza
Periodo di validità della procedura?	Dal 24/10/2016 al 31/07/2017
Fino a che data sono "sanabili" le violazioni?	Fino al 30 settembre 2016
Fino a quando si possono presentare integrazioni?	Fino al 30 settembre 2017
Termini di accertamento?	Per le istanze presentate per la prima volta si ha tempo fino al 30 giugno 2017. Per le attività oggetto di collaborazione, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015 per la nuova dichiarazione dei redditi all'estero sono fissati al 31 dicembre 2018.
Sanzioni?	<p><b>SOMME DOVUTE NON VERSATE INTERAMENTE</b> Con riferimento ai casi previsti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 5 quinquies per le percentuali dell'art 5 c.2 del DL n.167/1990 è prevista l'aliquota del 60% del minimo edittale, per i casi diversi dai precedenti l'aliquota sale all'85% del minimo edittale.</p> <p><b>VERSATA SOMMA INFERIORE AL DOVUTO</b> L'Agenzia provvede al recupero delle somme ancora dovute, <b>maggiorando le somme da versare del 10% (nei casi fra parentesi la maggiorazione è pari al 3%):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per una frazione <b>superiore al 10% (oppure inferiore o uguale al 10%)</b> delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attività suscettibili di generare tali redditi o</li> <li>- Per una frazione <b>superiore al 30% (oppure inferiore o uguale al 30%)</b> delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato.</li> </ul> <p><b>VERSATA SOMMA SUPERIORE AL DOVUTO</b> Eccedenza rimborsata o portata in compensazione.</p>
Modalità di pagamento?	Unica rata entro il 30 settembre 2017 oppure 3 rate mensili di pari valore a partire dal 30 settembre 2017

20 gennaio 2017

Alessandro Mattavelli

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente